

PROVINCIA DI CN

OGGETTO:

L'anno **duemilaquindici** addì **diciassette** del mese di **giugno** alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SERALE Aldo - Consigliere	Sì
2. VIALE Martino - Consigliere	Sì
3. RABBIA Germano - Consigliere	Sì
4. BENESSIA Daniela - Consigliere	Sì
5. ROSSO Diego - Consigliere	Sì
6. MASSA Ivana - Consigliere	Sì
7. MASSA Giovanni - Consigliere	Sì
8. PAGOTTO Giovanni - Consigliere	Sì
9. GARNERONE Enzo - Consigliere	Sì
10.MARTINI Nadia - Consigliere	Sì
11.ARMANDO Tiziano - Consigliere	Sì
12.RINAUDO Silvano - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	0

Assiste la Dott.ssa VALACCO Susanna, Segretario.

Il Sig. SERALE Aldo, Consigliere, assunta la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

E' presente il Consigliere Armando Carlo.

A relazione del Vice Sindaco:

L'imposta unica comunale (IUC), è istituita dall'art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013. Essa si compone di tre parti: dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

La nostra amministrazione ha ritenuto di adottare un regolamento al fine di gestire al meglio la IUC raccogliendo in un testo coordinato tutte le specificità inerenti imposte e tasse in esso ricomprese e lo stesso è stato adottato con delibera di Consiglio in data 16/07/2014 n. 22.

Le aliquote già vigenti per IMU (imposta municipale propria) vengono confermate rispetto a quelle già adottate nel 2014:

- 4 per mille per le abitazioni principali che per legge sono ancora assoggettate ad IMU (A1 – A8 e A9 e pertinenze);
- 0,86 ossia (0,10 per cento in più rispetto all'aliquota del 0,76 per cento fissata dallo Stato) per tutte le altre fattispecie imponibili ivi comprese le aree fabbricabili.

Visto il Regolamento IUC approvato con delibera CC 22 del 16/07/2014;

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI

e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

Visto il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 secondo la quale "Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile*** omissis***";

Atteso che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 28/02/2014, con la quale è stata resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Ritenuto che non occorre variare per l'anno 2015 le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU", e che pertanto si intende confermare le aliquote già applicate per l'anno d'imposta 2014 come di seguito:

- 4 per mille per abitazione principale con detrazione euro 200,00 per le categorie catastali ancora assoggettate all'imposizione (immobili di cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze)
- 8,6 per mille per tutte le altre tipologie imponibili ivi comprese le aree fabbricabili

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il parere favorevole espresso dal revisore dei conti nominato in data 8/6/2015 allegato alla presente (All. A)

Visti i pareri, in ordine alla proposta di deliberazione presente, per quanto concerne la regolarità tecnica, la correttezza dell'azione amministrativa, e la regolarità contabile, favorevoli espressi e contenuti integralmente nel prospetto agli atti e da allegare all'atto presente ai sensi dell'art. 49 dell'art. 147 bis del D.Lgs. 2000/267 e s.m.i.;

Dato atto della compartecipazione del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 – punto n. 4 – lett. a) del T.U. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;

Con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano;

DELIBERA

1) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2015 come di seguito:

- 4 per mille per abitazione principale per le categorie catastali ancora assoggettate all'imposizione (immobili di cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze)
- 8,6 per mille per tutte le altre tipologie imponibili ivi comprese le aree fabbricabili

2) di confermare che l'importo minimo IMU da versare è pari a **2,07** euro, da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

4) di determinare la seguente Detrazione per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2015:

- per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1,A/8,A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;

6) di disporre affinché la presente delibera tariffaria venga inviata dal Servizio Tributi comunale, al MEF Dipartimento fiscale esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale atteso che l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

* * * * *

Quindi:

- Considerata l'urgenza dell'esecuzione della deliberazione presente;
- Visto l'art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000, N. 267 e s.m.i.;
- Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente esito:
Presenti N. 13; Astenuti N. ZERO; Votanti N. 13;
Voti: Favorevoli N. 13; Contrari N. ZERO

dichiara la deliberazione presente immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
F.to: SERALE Aldo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
F.to: Dott.ssa VALACCO Susanna

Per copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Cervasca, 18/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa VALACCO Susanna